

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2033

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori RIGO e MELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1997

Modificazione della Costituzione della Repubblica italiana
in senso federale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica federale italiana, preconizzata sin dall'Ottocento da eminenti pensatori e illuminati politici, si avvia a divenire realtà sotto la spinta di attese non più differibili.

Il progetto che qui si propone vuole rimuovere, innanzi tutto, lo schema del regionalismo ottriato quale fu concepito all'epoca dell'Assemblea costituente: devono essere le Regioni a svolgere compiutamente l'attività politica, legislativa e programmatica delle comunità che le esprimono; e i comuni devono costituire pienamente il nucleo dell'attività amministrativa delle collettività locali che formano il tessuto della Federazione.

La diversità nell'unità di un nuovo soggetto federale deve essere rispettata e valorizzata, riconoscendo, fra l'altro, il dovuto spazio alla tutela delle comunità alloglotte.

Tale inversione dei ruoli volta a soppiantare la centralità dello Stato unitario, seppur mitigata in epoca repubblicana dal riconoscimento dell'alto ruolo delle autonomie, non può non comportare una profonda modificazione in una struttura parlamentare incentrata su un bicameralismo tanto «perfetto» da rendere inspiegabile la diversità fra l'elettorato attivo e passivo concernente l'una e l'altra Camera e fra la composizione numerica dell'una e dell'altra.

Si dà corpo all'esigenza ormai generalmente avvertita di rafforzare l'esecutivo, mettendolo al sicuro da colpi di mano che non abbiano a supporto la proposizione, all'atto stesso della revoca, del suo rimpiazzo.

Il quadro che si vuole configurare mira, dunque, in primo luogo, a ristrutturare lo Stato in senso federale e contemporaneamente a renderlo più efficiente assicurando, senza il ricorso a soluzioni presidenzialiste, la stabilità del Governo.

La legge costituzionale sull'istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali limita l'opera dell'organo bicamerale alla revisione della parte seconda della Costituzione, ma, come si osserverà, alcune implicazioni della revisione non potranno non ricadere su altre parti della Carta costituzionale, ferma restando l'architettura fondamentale di esse.

L'articolo 2 del presente progetto istituisce, al posto del Senato della Repubblica «eletto a base regionale», la Camera delle Regioni, rappresentativa, come si dice espressamente all'articolo 4, delle varie componenti della Repubblica che assume la configurazione federale.

Il Parlamento federale, composto della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, si riunisce in seduta comune nei casi previsti dagli articoli 83, 90, secondo comma, e 91 della Costituzione; non più per l'elezione di giudici costituzionali o di membri del Consiglio superiore della magistratura: in entrambi i casi, come si prevede agli articoli 62 e 37 del progetto, le due Camere procedono separatamente.

L'articolo 3 riduce a 475 il numero dei deputati: tanti sono complessivamente gli attuali collegi per la loro elezione; resta, pertanto, esclusa l'assegnazione di una parte dei seggi con il sistema proporzionale.

L'articolo 4, già menzionato, fissa in 350 il numero dei membri dell'altra Camera; cospicuo, prescindendo dai parlamentari divenuti tali a vita (perchè ex-Presidenti della Repubblica o nominati dal Capo dello Stato), il numero complessivo dei parlamentari scende dagli attuali 945 a 825. Con 350 seggi si assicura a ciascuna Regione un numero di almeno dodici rappresentanti, con l'eccezione delle Regioni meno popolate, a ciascuna delle quali si assegnano sei rappresentanti, salvo alla Valle d'Aosta, cui se ne assegnano tre. Metà (175) dei membri

della Camera delle Regioni sono eletti direttamente dal popolo, a suffragio universale; gli altri 175 sono eletti per due terzi delle Assemblee legislative delle Regioni e un terzo, su base regionale, dalle Assemblee delle Autonomie locali.

L'articolo 5 parifica il limite di età per l'elettorato passivo - come già implicitamente l'articolo 4 per l'elettorato attivo - per entrambe le Camere: la differenza, non giustificata nemmeno dalla funzione di Camera «di raffreddamento» che in altri tempi era propria del Senato, era ormai anacronistica.

L'articolo 6, in considerazione dell'istituzione, al posto del Senato, della Camera delle Regioni, i cui membri, oltre a rappresentare la Federazione, rappresentano la rispettiva Regione, come si legge all'articolo 10, trasferisce alla Camera dei deputati la presenza dei parlamentari «a vita».

L'articolo 11 indica le materie per le quali l'approvazione della legge deve avvenire da parte di entrambe le Camere, come per le leggi costituzionali: si tratta di materie che non comportano il diretto coinvolgimento delle Regioni, ma sono essenziali alla struttura e al funzionamento della Federazione e dei suoi organi; oppure quando, trattandosi dell'emanazione di norme che regolano fenomeni sociali di portata generale o di principi generali che riguardano materie regionali, non può non essere richiesta la presenza dei rappresentanti delle Regioni a livello federale.

L'articolo 12, proseguendo nell'elencazione tassativa delle materie di competenza federale, indica quelle per le quali è richiesta soltanto l'approvazione della Camera dei deputati. Si tratta di materie concernenti settori propri della Federazione o non frazionabili, sulle quali non appare necessario coinvolgere direttamente anche i rappresentanti regionali a livello federale, i quali, in seno alla Camera delle Regioni, nello spirito del federalismo cooperativo, curano, come recita l'articolo 13, i rapporti Federazione-Regioni e danno luogo alla concertazione interregionale e fra le Regioni e le autonomie locali.

Negli articoli 16, 17 e 18 è disciplinato l'iter delle leggi federali, alla luce di quanto fin qui detto. E, sempre in attuazione della diversificazione delle funzioni delle due Camere, gli articoli 20 e 21 disciplinano l'emanazione di decreti aventi forza di legge.

Gli articoli 25 e 26 riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica federale: viene omessa la menzione dei «delegati regionali», dato che i rappresentanti delle Regioni sono presenti, in quanto tali, nella loro veste di membri della Camera delle Regioni. La modifica del terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione vuole evitare il prolungarsi del procedimento elettorale, escludendo, in tal modo, il defatigante lavoro delle parti politiche dietro le quinte dell'assemblea elettorale.

L'articolo 27 conferisce le funzioni vicarie di Presidente della Repubblica al Presidente della Camera dei deputati, dato il carattere della Camera delle Regioni quale organo essenzialmente di collegamento e concertazione fra le componenti territoriali della Federazione, mentre la Camera dei deputati, fra l'altro, conserva l'investitura di tutti i suoi membri direttamente da parte del popolo.

L'articolo 28 omette, fra le funzioni attualmente attribuite al Presidente della Repubblica, l'autorizzazione alla presentazione di progetti di legge di iniziativa governativa, peraltro già anacronistica, non essendo il Capo dello Stato repubblicano capo dell'esecutivo, e ciò soprattutto in considerazione del rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio in termini di stabilità, che il presente progetto si propone di perseguire. Circa il comando delle forze armate, sembra più proprio che esso debba essere esercitato da chi ha la responsabilità politica delle medesime.

L'articolo 29 dà rilievo costituzionale alla figura del sottosegretario, che, sebbene non prevista dall'attuale testo costituzionale, è sempre apparsa in occasione della formazione dei Governi. Peraltro, si vuole evitare l'assurda proliferazione delle relative cariche, che sovente hanno raggiunto una spropositata consistenza numerica, non di rado per motivi di ripartizione di spazi di potere

fra le forze politiche, anzichè per effettiva necessità.

Gli articoli 30 e 31 affrontano il problema scottante della stabilità del Governo. La soluzione della «sfiducia costruttiva» sembra la più rispondente all'esigenza di porre il Governo federale al riparo da colpi di mano che ne pregiudichino la funzionalità e l'efficienza; ma anche per l'investitura iniziale la procedura viene disciplinata al fine di evitare lunghi periodi di stasi in un settore delicatissimo, quale appunto l'attività di governo.

L'articolo 32 prevede espressamente l'eventualità di nomina di Vice-presidenti del Consiglio e di ministri senza portafoglio, sanzionando costituzionalmente la prassi attuale.

L'articolo 33 semplifica il sistema posto con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

L'articolo 34 eleva a norma la condizione che lega i pubblici dipendenti delle varie componenti territoriali agli enti diversi dal soggetto centrale e stabilisce, per evidenti motivi di correttezza nella spesa delle pubbliche amministrazioni, la perdita dell'intera retribuzione per quei pubblici dipendenti che divengono membri di una Camera parlamentare. Inoltre, stabilisce l'ineleggibilità assoluta di tutti i magistrati.

L'articolo 35 estende la funzione consultiva del Consiglio dell'economia e del lavoro nei confronti dei Governi regionali e degli organi rappresentativi delle Assemblee delle Autonomie locali, in considerazione della trasformazione in senso federale della struttura della Repubblica.

L'articolo 36 va coordinato con l'articolo 51: essi rimodellano il sistema della giustizia amministrativa in senso federale, attribuendo potere giurisdizionale alle Regioni e creando un particolare organo di giustizia amministrativa di primo grado competente nei caso attualmente affidati a particolari sezioni del TAR del Lazio.

L'articolo 37 scinde la competenza elettorale delle due Camere in occasione della formazione del Consiglio superiore della magistratura, allorchè si indica in Costitu-

zione il numero dei componenti elettivi di quell'organo.

La formulazione degli articoli 38 e 39 rispecchia la struttura di Stato federale, attribuendo alla Regione la configurazione di soggetti attivi nella formazione della nuova realtà istituzionale.

L'articolo 40 dispone la suddivisione del Trentino-Alto Adige in due Regioni, indicando per la provincia di Bolzano la doppia denominazione «Sudtirolo/Alto Adige», nel rispetto della realtà storica di quella terra. L'articolo conferma, poi, le forme e condizioni di autonomia speciale in capo ai soggetti che ne sono attualmente titolari, ma prevede anche la possibilità di dotare di statuto speciale - provvedendosi, al riguardo con legge costituzionale - altre Regioni, a fini di garanzia a favore di quelle comunità alloglotte che finora non hanno conseguito tutela a livello costituzionale. Inoltre, si rende esplicita nei confronti delle Regioni a statuto speciale una posizione ormai pacifica in giurisprudenza e in dottrina, in primo luogo in ordine alle competenze.

L'articolo 41 ribalta l'attuale soluzione del problema dei cosiddetti «poteri residui»: la Regione ha potestà legislativa piena, con la sola limitazione delle materie espressamente attribuite alla Federazione; ma anche in queste materie alla Regione è riconosciuta la possibilità di legiferare, ovviamente nel rispetto dei principi fondamentali contenuti, su dette materie, nella legislazione federale.

I limiti alla potestà legislativa federale riguardano l'osservanza, oltre che dello Statuto, della legge fondamentale della Repubblica federale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione e degli obblighi internazionali di questa, anche se la Regione non abbia concorso alla loro definizione; e, per l'armonico svolgersi della realtà federale, è espressamente previsto il rispetto degli interessi degli altri soggetti federati, considerati singolarmente e globalmente.

Per quanto riguarda le grandi riforme economico-sociali - premesso che per «grandi riforme» devono intendersi quelle che riguardano l'insieme dei soggetti prima-

ri della Federazione (vale a dire la Repubblica federale e le sue componenti regionali) e le cui norme fondamentali riguardino «settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza» e incidano «nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della ... comunità giuridica» della Federazione (per utilizzare una lucida definizione data dalla Corte costituzionale) - le Regioni sono viste come parti attive in sede decisionale; ma, una volta provvedutosi al varo della riforma, esse sono tenute ad osservarne le norme fondamentali.

L'ultimo comma è posto a garanzia delle autonomie infraregionali: il loro ordinamento generale è disciplinato dalle rispettive Regioni (ma l'attività di controllo deve sottostare ai principi generali posti, con legge federale, da entrambe le Camere parlamentari e con la procedura di cui all'articolo 5 del presente progetto), preferibilmente con il concorso dell'Assemblea delle Autonomie locali; ove questo non si realizzi, la disciplina deve essere adottata dall'organo legislativo regionale a maggioranza assoluta dei propri membri.

L'articolo 42 rinnova il testo del terzo comma dell'attuale articolo 118 della Costituzione - rimasto poco attuato, con conseguente innaturale appesantimento delle strutture regionali - e riconosce agli enti locali la funzione naturale di rappresentanza delle rispettive comunità senza compressioni che non siano necessarie per lo svolgimento di essenziali attività di altri soggetti pubblici territorialmente sovraordinati.

L'articolo 43 indirizza la finanza della Federazione e delle sue componenti a tutti i livelli nel senso del «federalismo fiscale»: la potestà impositiva compete direttamente a dette componenti, sulle quali, peraltro, grava la responsabilità della spesa per la realizzazione dei compiti propri, mentre per quelli federali da esse svolti la Federazione provvede a far fronte ai relativi costi. Inoltre, la Repubblica federale interviene con contributi a favore delle zone svantaggiate e per finalità particolari (quali la realizzazione di opere e servizi pubblici determinati) o eccezionali (quali quelle derivanti dal verificarsi di calamità naturali). Sarà la legge or-

dinaria a disciplinare le modalità di percezione delle entrate federali.

Il demanio della Federazione resta limitato a quei beni che non siano divisibili fra le Regioni o che siano necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali; ogni altro bene che si trovi nella condizione giuridica attualmente disciplinata nel libro terzo, titolo primo, capo secondo, del codice civile spetta agli enti territoriali appartenenti alla Federazione.

Si ribadisce il divieto di istituzione di dazi fra le Regioni, attualmente contenuto nell'articolo 120 della Costituzione. Si aggiunge, infine, l'obbligo di osservare le disposizioni tributarie derivanti - direttamente o tramite la Federazione - dall'Unione europea.

L'articolo 44 introduce a livello costituzionale la normativa concernente le altre implicazioni che l'adesione della Repubblica federale all'Unione europea comporta e dà rilevanza ai rapporti delle Regioni con tale organizzazione sovranazionale. Inoltre, dà la possibilità alle singole Regioni di concludere accordi con enti pubblici, territoriali e non, di altri Stati.

L'articolo 45 contiene la previsione di misure coercitive e del potere sostitutivo della Federazione nei confronti di Regioni inadempienti in ordine a obblighi nascenti dall'appartenenza federale, ivi compresi quelli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Si tratta, comunque, di interventi la cui attuazione è circondata dalla necessaria cautela, a garanzia delle prerogative delle Regioni.

L'articolo 46 prevede espressamente che ogni Regione disponga di un organo collegiale con funzioni legislative, ma non interferisce circa il numero complessivo o la denominazione o l'ordinamento degli organi regionali.

L'articolo 47 prevede alcune cautele in sede di approvazione della legge elettorale regionale (posizione del requisito della maggioranza assoluta) e riserva alla Federazione la disciplina negativa dell'elettorato attivo, in considerazione della natura di diritto soggettivo che questo incostabilmente

presenta; assicura le ordinarie garanzie, escludendo procedimenti giudiziari, per i membri dell'organo legislativo regionale nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 48 stabilisce i limiti cui devono attenersi gli Statuti delle singole Regioni nell'ambito della struttura federale che le ricomprende. La garanzia che tali limiti siano rispettati è affidata all'esame della Corte costituzionale.

L'articolo 49, lasciando alla Regione il compito di denominare i propri organi, si occupa di quello che, a norma di Statuto, assume la figura di rappresentante dell'ente: e ciò in relazione alle funzioni amministrative federali esercitate *in loco*; inoltre, gli riconosce il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, che attualmente compete alle sole Regioni a statuto speciale, e lo estende ai casi in cui oggetto di trattazione siano le Regioni in generale.

La figura del Commissario del Governo conserva la sua ragion d'essere a motivo della soppressione di quella prefettura (articolo 66 del progetto): al Commissario viene, infatti, affidato l'esclusivo compito di coordinare fra loro le amministrazioni periferiche federali, mentre il coordinamento di queste con l'attività regionale compete all'organo rappresentativo della Regione.

L'articolo 50 rimuove una grave anomalia del sistema dei controlli: l'esame della legittimità dei propri atti amministrativi, vale a dire l'accertamento che essi non contrastino con la legislazione, in primo luogo con quella della stessa Regione, è attribuita a questa, che all'uopo istituisce un apposito organo «autonomo», vale a dire che abbia nei confronti dell'esecutivo regionale l'indipendenza del tipo indicato nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 51, come già anticipato, attribuisce la funzione giurisdizionale amministrativa di primo grado alla Regione, in coerenza con lo spirito federalista che permea il presente progetto. Inoltre, l'articolo, prevedendo la possibilità dell'accorpamento nell'organo regionale di giustizia amministrativa competenza generale delle funzioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, si richiama a una corrente di pensiero che

prese corpo, ma senza risultato positivo, all'atto della creazione dei tribunali amministrativi regionali, corrente di pensiero che poteva aver tratto ispirazione da un organo giurisdizionale creato nel 1946 in Valle d'Aosta (giunta giurisdizionale amministrativa).

Il delicato problema dello scioglimento non fisiologico dell'assemblea legislativa regionale è affrontato nell'articolo 52, laddove si specifica che i motivi dell'atto repressivo possono essere soltanto due: il compimento di gravi atti contrari alla Costituzione o accertate ragioni di sicurezza della Federazione; organo deliberante è la Camera delle Regioni, vale a dire l'organo parlamentare a rappresentanza regionale; ed il Presidente della Repubblica, chiamato a provvedere con decreto, può chiedere una nuova deliberazione prima di emanarlo.

Viene previsto un presidente della Commissione di tre membri nominata all'atto dello scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale (come già previsto nello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

L'articolo 53 rimuove l'attuale sistema di controllo sugli atti legislativi regionali, prendendo spunto dallo Statuto speciale della Sicilia: la promulgazione della legge è immediata; l'entrata in vigore è, di norma, subordinata al decorso di quindici giorni (la legge medesima potrebbe prevedere l'entrata in vigore differita); ma se l'organo legislativo prevede un'anticipata entrata in vigore, il Governo federale può opporsi. Tutto ciò perchè all'organo esecutivo della Federazione è data soltanto la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale (promulgata) entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, con facoltà, però, di richiedere la sospensiva.

La questione di merito, dinanzi alla Camera delle Regioni, può essere proposta non solo per contrasto con gli interessi della Federazione o con quelli di altre Regioni, ma anche nel caso in cui non vengano osservati i principi generali posti, con legge, da entrambe le Camere in alcune materie (articolo 11 del progetto), escludendosi, pertanto, in tale circostanza, che la questione sia considerata in termini di legittimità.

Le Regioni possono impugnare, per invasione di competenza, le leggi federali in via principale. Se l'impugnativa è proposta da più di metà delle Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.

L'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale può essere proposta anche dalle Assemblee delle Autonomie locali avverso leggi regionali (invasive della competenza degli enti locali) e leggi federali (pregiudizievoli della competenza degli enti locali): la nuova struttura dello Stato non poteva di certo estromettere gli enti locali da un fondamentale strumento di garanzia delle autonomie.

L'articolo 54 sviluppa la nuova concezione delle autonomie locali, riconoscendo competenza amministrativa generale al comune, con il limite delle competenze espressamente, e cioè tassativamente, attribuite ad altri soggetti.

Si dà rilievo costituzionale alle comunità montane come enti territoriali di diritto pubblico, mentre si prende in considerazione la possibilità di istituire circondari, ma solo come circoscrizioni di decentramento regionale e nei territori non montani. Si dà, altresì, rilievo alle città metropolitane, istituibili, con legge federale, nelle aree comprendenti grandi città e il relativo *hinterland* legati da attività economiche e servizi interdipendenti.

L'articolo 55 disciplina l'organismo rappresentativo, su base regionale, delle autonomie locali, con funzioni a livelli regionale e federale. Si pone particolare attenzione alla rappresentanza delle comunità alloglotte.

L'articolo 56 prevede il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali solo attraverso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.

L'articolo 57 elenca le Regioni che costituiscono lo Stato federale, eliminando la Regione Trentino-Alto Adige, ormai titolare di competenze estremamente limitate, e facendo assurgere, anche formalmente, le due componenti, attualmente definite province, al rango di Regioni.

L'articolo 58 ridisciplina la procedura per l'eventuale fusione di Regioni, attribuendo

alle medesime il compito di provvedervi, escludendo, dunque, la legge costituzionale, ma prevedendo soltanto la ratifica da parte della Camera delle Regioni; gli enti locali interessati non sono più soltanto sentiti, ma il loro parere, espresso attraverso l'Assemblea rappresentativa, assume forza vincolante; resta fermo il ricorso, necessario, al *referendum*, che, se negativo, blocca *in nuce* l'*iter* della fusione e non può essere riproposto prima di venti anni.

La formazione di nuove Regioni può aver luogo, con legge costituzionale, quando, su iniziativa dei consigli comunali interessati, le relative popolazioni si siano espresse in tal senso.

L'articolo 59 ridisegna l'ipotesi attualmente prevista dall'articolo 132, capoverso, della Costituzione, attribuendo alle Regioni interessate la competenza legislativa in ordine all'assegnazione di comuni ad una Regione diversa dall'attuale: deve trattarsi di Regioni limitrofe e le popolazioni direttamente interessate devono essersi espresse favorevolmente mediante *referendum* d'iniziativa dei rispettivi consigli comunali.

L'articolo 60 mira ad evitare il proliferare delle province.

L'articolo 61 tiene conto della vigente normativa integrativa della Costituzione (legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, articolo 2) e delle innovazioni che il presente progetto contiene per quanto concerne la formazione degli Statuti delle Regioni.

Si innova anche circa i soggetti aventi facoltà di adire la Corte costituzionale: assumono rilievo - come già si è visto - gli enti locali, i quali, attraverso l'Assemblea rappresentativa, possono ricorrere alla Corte non solo per proporre questione di legittimità su leggi (articolo 53 del progetto), ma anche per sollevare conflitto di attribuzione con la rispettiva Regione.

L'articolo 62 innova in ordine alla composizione della Corte costituzionale: fermo restando il numero di quindici e confermando la quota attribuita per designazione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i due terzi dei componenti sono eletti, separatamente, dalle due Camere. Si esime il Presidente della

Repubblica (che, se messo in stato d'accusa, è giudicato proprio dalla Corte costituzionale, seppure integrata a norma dell'articolo 135 della Costituzione) dal compito di nominare un terzo dei giudici della Corte.

L'articolo 65 attribuisce anche alla maggioranza delle Assemblee delle Autonomie locali la facoltà di chiedere il *referendum* sospensivo sulle leggi costituzionali non approvate con la maggioranza di due terzi.

Va rilevato che vari articoli del presente progetto hanno funzione di adeguamento terminologico.

Alcune disposizioni transitorie che completano il testo del progetto meritano qualche esplicitazione: l'abrogazione degli articoli 1 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 è dovuta al recepimento del loro dispositivo nel testo del progetto; la modifica dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953 è dovuta al recepimento di una parte del dispositivo nel testo del progetto; il riferimento al TAR del Lazio è dovuto all'attua-

le competenza di alcune sue sezioni su atti di organi centrali dello Stato, che sarà trasferita all'apposito organo giurisdizionale previsto dall'articolo 36 del progetto; la figura del prefetto sarebbe quanto meno anacronistica nel quadro del nuovo ordinamento federale e le funzioni di coordinamento delle amministrazioni periferiche della Federazione sono attribuite ad altro soggetto (articolo 49).

Deve essere, infine, evidenziato che alcuni articoli della Costituzione non compresi nella parte seconda, e pertanto esclusi dalla competenza della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, dovranno, comunque, per necessaria connessione, essere modificati: ad esempio, all'articolo 1 della Carta costituzionale non potrà non farsi menzione della struttura federale dello Stato italiano e all'articolo 6 dovrà darsi rilievo costituzionale alla funzione delle Regioni nella tutela delle comunità alloglotte.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Alla Costituzione della Repubblica sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni».

Art. 3.

1. Nei commi secondo e quarto dell'articolo 56 la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentosettantacinque».

Art. 4.

1. L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - La Camera delle Regioni è composta dai rappresentanti delle singole Regioni.

Il numero dei suoi membri è di trecentocinquanta, di cui metà eletti a suffragio universale e l'altra metà eletta per i due terzi dalle Assemblee legislative regionali e per un terzo dalle rispettive Assemblee delle Autonomie locali. Nessuna Regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a dodici; il Sudtirolo/Alto Adige, il Trentino, l'Umbria, il Molise e la Basilicata ne hanno sei; la Valle d'Aosta tre, di cui due eletti a suffragio universale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del

secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

1. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a membri della Camera delle Regioni tutti i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato».

Art. 6.

1. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno diritto di far parte a vita della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato l'Italia per altissimi meriti nel campo sociale scientifico, artistico e letterario».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati e la Camera delle Regioni, sono elette per cinque anni».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due Camere può deliberare di adunarsi in seduta segreta».

2. Nel terzo comma dell'articolo 64 sono soppresse le parole: «e del Parlamento».

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 65 la parola «senatore» è sostituita dalle seguenti: «rappresentante regionale».

Art. 10.

1. L'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni deputato rappresenta la Federazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni membro della Camera delle Regioni rappresenta la Federazione e la rispettiva Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 11.

1. L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. La funzione legislativa e, però, esercitata collettivamente dalle due Camere allorchè si tratti di leggi costituzionali, nonchè di leggi che abbiano ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo della Repubblica federale, delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Repubblica federale e delle misure ad esse collegate;

b) l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e la soppressione di ministeri, enti o altri apparati federali, il metodo di composizione e la definizione delle funzioni del Consiglio federale dell'economia e del lavoro;

c) l'autorizzazione alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che comportino impegni che possano influire sulle funzioni delle Regioni;

d) le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale;

e) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini;

f) l'ordinamento generale del sistema tributario, nell'ambito di un sistema fiscale di impronta federalista;

g) l'ordinamento generale del credito;

h) le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati della giurisdizione amministrativa regionale;

i) i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo;

l) l'ordinamento della giustizia amministrativa e contabile di competenza federale;

m) i principi generali dell'organizzazione amministrativa e della giurisdizione concernente il pubblico impiego;

n) la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali;

o) la definizione dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;

p) il commercio estero;

q) le norme di raccordo della programmazione delle singole Regioni;

r) i principi generali degli ordinamenti didattici in ambito regionale;

s) l'istruzione universitaria;

t) le emissioni radiotelevisive;

u) la produzione e la distribuzione dell'energia;

v) la disciplina dei provvedimenti riguardanti gli stranieri;

z) i principi generali del controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis*. - La Repubblica federale ha, altresì, competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) sistema elettorale della Camera dei deputati;

b) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Repubblica federale;

c) disciplina delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

d) diritti politici;

e) disciplina della cittadinanza e dello stato civile;

f) politica estera e autorizzazioni alla ratifica presidenziale di trattati internazionali che non comportino impegni suscettibili di influire sulle funzioni delle Regioni;

g) difesa e forze armate;

h) dogane e protezione dei confini;

- i) sicurezza pubblica e lotta alla criminalità organizzata;
- j) armi, esplosivi e materiale strategico;
- k) polizia giudiziaria;
- l) stato giuridico ed economico e garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati di ogni giurisdizione non regionale;
- m) diritti fondamentali dei lavoratori; tutela e sicurezza del lavoro;
- n) principi generali della previdenza sociale;
- o) servizio postale e servizi attivati con reti telematiche;
- p) tutela della concorrenza;
- q) moneta e sistema valutario;
- r) legislazione civile non attinente alle materie sulle quali è prevista l'approvazione di entrambe le Camere; legislazione penale; ordinamento processuale civile e penale, nonchè amministrativo federale;
- s) ordinamento della giustizia civile e penale;
- t) ordinamenti didattici della Repubblica federale e titoli di studio;
- u) ordinamento delle professioni;
- v) normativa tecnica;
- w) ricerca scientifica di interesse federale;
- x) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
- y) grandi opere pubbliche di interesse federale.

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 70-*ter.* - La Camera delle Regioni, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa assieme alla Camera dei deputati, adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra la Repubblica federale e le Regioni.

La Camera delle Regioni è, altresì, organo di concertazione tra le Regioni e fra queste e le Autonomie locali, nel contesto del

federalismo cooperativo che caratterizza la Repubblica».

Art 14.

1. Il primo comma dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun membro della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni, quando anche questa è competente per materia, a ciascuna Assemblea legislativa regionale. Compete, altresì, alle singole Assemblee delle Autonomie locali e al Consiglio federale dell'economia e del lavoro».

Art. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 72 le parole «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 73 sono anteposti i commi seguenti:

«Le leggi approvate dalla Camera dei deputati per le quali è prevista anche l'approvazione della Camera delle Regioni sono trasmesse a quest'ultima, che le esamina secondo il proprio regolamento».

«La Camera delle Regioni, se ritiene che un progetto di legge sottoposto all'esame della Camera dei deputati richieda anche la propria approvazione, ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. Se questa non ritiene di condividere la posizione della Camera delle Regioni, quest'ultima può chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica, affinché rinvii alla Camera dei deputati la legge da quest'ultima approvata. Ove il Presidente della Repubblica non ritenga di procedere al rinvio oppure se, dopo il rinvio, la Camera dei deputati abbia deliberato di non trasmettere la legge alla Camera delle Regioni, questa può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte

costituzionale, con conseguente sospensione della promulgazione».

Art. 17.

1. I primi due commi dell'articolo 73 sono sostituiti dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della Camera dei deputati o della Camera delle Regioni nei casi in cui anche a questa compete l'approvazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Quando è richiesta anche l'approvazione da parte della Camera delle Regioni, questa deve adottare sul procedimento abbreviato».

Art. 18.

1. L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato, rimetterla alla Camera dei deputati, richiedendo che si dia corso nuovamente all'esame della legge medesima. Nei casi in cui la legge sia stata approvata anche dalla Camera delle Regioni, la Camera dei deputati trasmette il testo del messaggio presidenziale all'altra Camera.

Se la Camera dei deputati, nei casi di sua esclusiva competenza, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Quando anche la Camera delle Regioni ha concorso all'approvazione della legge, se entrambe le Camere l'approvano nuovamente la legge deve essere promulgata».

Art. 19.

1. Nel primo comma dell'articolo 75 la parola «Consigli» è sostituita dalle seguenti: «Assemblee legislative».

Art. 20.

1. Nel primo comma dell'articolo 76 alla parola «Governo» fa seguito la parola: «federale».

2. All'articolo 76 è aggiunto il comma seguente:

«La delega deve provenire anche dalla Camera delle Regioni, laddove anche questa sia competente per materia».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Il Governo federale non può, senza delegazione della Camera dei deputati o di entrambe le Camere, allorchè anche la Camera delle Regioni sia competente, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

2. Nel secondo comma dell'articolo 77 le parole «alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nei casi in cui anche la Camera delle Regioni è competente per materia, essa deve essere convocata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Camera dei deputati».

3. Nel terzo comma dell'articolo 77 le parole «Le Camere» sono sostituite dalle seguenti:

«La Camera dei deputati o, se anche la Camera delle Regioni è competente per materia, entrambe le Camere».

Art. 22.

1. L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo federale i poteri necessari».

Art. 23.

1. Nel primo comma dell'articolo 79 le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 24.

1. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - I trattati internazionali la cui ratifica deve essere autorizzata con legge sono quelli di natura politica o che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari o importino variazioni del territorio federale od oneri alle finanze o modificazione di leggi».

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 83 dopo la parola «Parlamento» è inserita la seguente: «federale».

2. Il secondo comma dell'articolo 83 è abrogato.

3. Nel terzo comma dell'articolo 83 la parola «assoluta» è sostituita dalla seguente: «semplice».

Art. 26.

1. Nel secondo comma dell'articolo 85 le parole «e i delegati regionali» sono soppresse.

Art. 27.

1. Nel primo comma dell'articolo 86 le parole «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 28.

1. L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Federazione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Repubblica federale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati o, a seconda dei casi, delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica federale».

Art. 29.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Possono essere nominati sottosegretari, in numero non superiore a due per ogni ministero, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, purchè il loro numero complessivo non sia superiore a una volta e mezzo quello dei ministri, ivi compreso il Presidente del Consiglio».

Art. 30.

1. L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica federale, consultati i presidenti dei gruppi parlamentari presenti nelle due Camere, propone il nominativo del Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati. Se il proposto ottiene la maggioranza dei voti dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale lo nomina Presidente del Consiglio dei

ministri; se tale risultato non viene raggiunto, il Presidente della Repubblica federale può proporre un altro nominativo. Se anche in questo secondo caso la Camera dei deputati non approva la proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente della Repubblica federale scioglie la Camera dei deputati.

I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica federale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I sottosegretari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 31.

1. L'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Il Governo federale dura in carica fino al termine della legislatura della Camera dei deputati o, anticipatamente, a seguito di mozione di sfiducia approvata dalla Camera dei deputati contestualmente all'elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di altro Presidente del Consiglio dei ministri: in questo secondo caso il Presidente della Repubblica federale revoca il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e nomina il nuovo eletto. I sottosegretari decadono automaticamente».

Art. 32.

1. All'articolo 95 è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri può affidare a uno o due ministri l'incarico di Vice presidente del Consiglio. Del Governo possono fare parte ministri senza portafoglio in numero non superiore a quello dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 33.

1. Nell'articolo 96 le parole «del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge

costituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera cui appartiene la persona nei cui confronti si deve procedere; l'autorizzazione spetta alla Camera delle Regioni ove si tratti di persone che non sono membri delle Camere».

Art. 34.

1. I primi due commi dell'articolo 98 sono sostituiti dai seguenti:

«I pubblici impiegati sono al servizio della Repubblica federale e dell'ente territoriale con cui intrattengono il rapporto di lavoro o nel cui territorio essi operano.

Se sono membri di una delle Camere, non possono conseguire promozioni se non per anzianità e perdono il diritto all'intera retribuzione».

2. Alla fine dell'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

«I magistrati non sono eleggibili alle Camere».

Art. 35.

1. Nel primo comma dell'articolo 99 la parola «nazionale» è sostituita dalla seguente: «federale».

2. Nel secondo comma dell'articolo 99 le parole «delle Camere e del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «delle Camere, del Governo federale, dei Governi regionali e degli organi di rappresentanza delle Assemblies delle Autonomie locali».

Art. 36.

1. Nell'articolo 103 dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con sede in Roma è istituito un organo di giustizia amministrativa di primo grado denominato tribunale amministrativo federale, competente in ordine agli atti delle amministrazioni centrali della Repubblica federale la cui efficacia non sia limitata al territorio di una Regione».

Art. 37.

1. Il quarto comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Gli altri trenta componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, cinque dalla Camera dei deputati e cinque dalla Camera delle Regioni tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio».

2. Nel quinto comma le parole « dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. Nel settimo comma le parole «un Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «un'Assemblea legislativa».

Art. 38.

1. L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica federale è costituita dalle Regioni. Queste si ripartono in province e comuni».

Art. 39.

1. L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati, con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti».

Art. 40.

1. L'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Sudtirolo/Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

A fine di tutela delle comunità alloglotte delle altre Regioni, possono essere adottati con legge costituzionale altri Statuti speciali.

Le competenze attribuite dagli Statuti speciali sono aggiuntive rispetto a quelle riconosciute alle Regioni in generale ove non confliggenti».

Art. 41.

1. L'articolo 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione alla Repubblica federale. Nelle materie attribuite alla competenza della Repubblica federale la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali contenuti nelle leggi della Repubblica federale.

La legislazione regionale deve essere conforme alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Federazione, nel rispetto degli interessi delle altre Regioni. La Regione rispetta gli obblighi internazionali della Federazione e i principi delle leggi federali, di competenza di entrambe le Camere, la cui applicazione dia luogo a grandi riforme economico-sociali.

Le leggi concernenti l'ordinamento, le funzioni e il finanziamento degli enti locali sono approvate previo parere favorevole dell'Assemblea delle Autonomie locali o, in caso contrario, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea legislativa regionale».

Art. 42.

1. L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Le funzioni amministrative discendenti dalla legislazione regionale e quelle decentrate dalla Repubblica federale sono esercitate dagli enti locali, con la sola eccezione di quelle attinenti al funzionamento degli organi ed uffici regionali, di

quelle che richiedono il coordinamento in sede regionale e di quelle che, a giudizio dell'Assemblea delle Autonomie locali, non possano essere utilmente svolte a livello locale».

Art. 43.

1. L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni e gli enti locali hanno autonomia finanziaria ed esercitano direttamente la potestà impositiva al fine di far fronte alle spese relative ai compiti loro propri, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni.

La Repubblica federale corrisponde alle Regioni e agli enti locali le somme necessarie allo svolgimento di funzioni federali e contributi per scopi determinati e per il miglioramento economicosociale delle zone svantaggiate.

Ad esclusione dei beni indivisibili o necessari per la sicurezza della Federazione o per lo svolgimento delle funzioni federali, i beni demaniali sono attribuiti alle Regioni e agli enti locali, secondo criteri determinati dalla Camera delle Regioni e successivamente attuati dalle Assemblee legislative regionali con il concorso delle rispettive Assemblee delle Autonomie locali.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni e deve osservare le disposizioni tributarie promananti dall'Unione europea».

Art. 44.

1. Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

«Art. 119-bis. - La Regione è competente ad attuare gli impegni assunti dalla Repubblica federale nei confronti dell'Unione europea, a esclusione di quelli la cui attuazione spetti, per competenza di materia, alla Repubblica stessa, e ne è responsabile.

La Camera delle Regioni assicura a queste un'adeguata rappresentanza presso gli

organi dell'Unione europea ed il Governo federale emette i necessari provvedimenti attuativi.

Le Regioni possono concludere accordi con enti pubblici di Stati esteri, semprechè non riguardino materie di competenza federale».

Art. 45.

1. Nell'articolo 120 è soppresso il primo comma e sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«La Regione deve osservare ogni altro obbligo derivante dalla Costituzione o dalle leggi federali che le concernono a norma di Costituzione o della normativa dell'Unione europea.

Qualora la Regione non ottemperi ai propri, obblighi, il Governo federale, previa autorizzazione della Camera delle Regioni, deliberata a maggioranza assoluta, adotta le misure necessarie, esercitando, quando occorra, anche il potere sostitutivo».

Art. 46.

1. L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Ogni Regione ha un'Assemblea legislativa. La denominazione di questa Assemblea e la previsione e l'ordinamento degli altri organi sono disciplinati dallo Statuto regionale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Regioni dotate di Statuto speciale».

Art. 47.

1. L'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Ogni Regione dispone delle potestà legislative in materia di elezione della propria Assemblea legislativa e degli altri organi regionali. Per l'approvazione

della legge elettorale concernente l'Assemblea legislativa è prescritta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante.

I casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge federale approvata da entrambe le Camere.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un'Assemblea legislativa regionale e ad una delle Camere della Repubblica federale o ad altra Assemblea legislativa regionale.

I membri dell'Assemblea legislativa regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 48.

1. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto, che deve essere in armonia con la Costituzione federale e con i principi dell'ordinamento giuridico della Federazione e non deve essere in contrasto con gli interessi delle altre Regioni e con gli obblighi internazionali della Repubblica federale.

Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, ed è sottoposto al preventivo esame della Corte costituzionale per l'accertamento dei requisiti indicati nel comma precedente».

Art. 49.

1. L'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - Il rappresentante della Regione è responsabile delle funzioni amministrative federali esercitate dalla Regione.

Egli esercita la funzione di coordinamento tra le funzioni delle amministrazioni periferiche e quelle della Regione. Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando vengono trattate questioni riguardanti la

propria Regione o direttamente le Regioni in generale.

Un Commissario del Governo federale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza della Camera delle Regioni, esercita la funzione di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Repubblica federale nella Regione».

Art. 50.

1. L'articolo 125 è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato da un organo autonomo della Regione medesima».

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:

«Art. 125-*bis*. - La Regione istituisce un tribunale amministrativo, organo di giustizia amministrativa di primo grado, e può istituire sezioni di detto tribunale in sedi diverse dal capoluogo regionale. La Regione osserva i principi generali dell'ordinamento processuale amministrativo e assicura le garanzie di indipendenza e di autogoverno dei magistrati.

La legge regionale disciplina l'organizzazione del tribunale amministrativo per ogni aspetto non riservato alla legge federale.

Con legge federale possono essere assegnate, con disposizione di carattere generale, ai tribunali amministrativi regionali le funzioni spettanti agli organi periferici della Corte dei conti».

Art. 52.

1. L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Oltre che nei casi previsti dallo Statuto l'Assemblea legislativa regionale

può essere sciolta quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione o per accertate ragioni di sicurezza della Federazione.

Lo scioglimento è deliberato dalla Camera delle Regioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, il quale, prima di emanare il decreto, può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione, che, se confermativa, deve avere comunque attuazione.

Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che indice le elezioni entro sessanta giorni e provvede all'ordinaria amministrazione e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni di rappresentante della Regione».

Art. 53.

1. L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea legislativa regionale e promulgata dal rappresentante della Regione entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che, su richiesta della Regione, il Governo federale non si opponga all'entrata in vigore anticipata deliberata dall'Assemblea legislativa regionale.

Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza della Repubblica federale o altrimenti violi la Costituzione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale, che, su richiesta del ricorrente, può sospendere l'entrata in vigore della legge impugnata.

Il Governo federale, quando ritenga che una legge regionale non osservi i principi dettati dalla Repubblica federale a norma di Costituzione oppure contrasti con gli interessi federali o con quelli di altre Regioni, propone la questione di merito dinanzi alla Camera delle Regioni.

L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge regionale invada la competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale.

Il Governo regionale, quando ritenga che una legge federale invada la competenza della Regione, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale. Se la legge federale è impugnata da più di dieci Regioni, la Corte costituzionale ne sospende l'entrata in vigore.

L'Assemblea delle Autonomie locali di una Regione, quando ritenga che una legge federale incida sulla competenza degli enti locali, impugna la legge, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, dinanzi alla Corte costituzionale».

Art. 54.

1. L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Comuni e province costituiscono le Autonomie locali e sono circoscrizioni di decentramento federale e regionale.

Il comune è l'ente esponenziale della collettività locale e, al fine di curarne gli interessi, ha competenza amministrativa di carattere generale, limitata soltanto dalle competenze espressamente attribuite dalla Costituzione allo Stato federale, alle Regioni e ad altri enti territoriali.

Esso può svolgere funzioni per conto dello Stato federale e della Regione; in entrambi i casi al comune sono corrisposte le somme necessarie per lo svolgimento di quelle funzioni.

Il comune può attuare le forme associative e di cooperazione che i suoi organi ritengano opportuni.

Nei territori di montagna sono istituite, con legge regionale, le comunità montane, enti territoriali di diritto pubblico. Negli altri territori possono essere istituiti, con legge regionale, circondari come circoscrizioni di decentramento regionale di estensione sovracomunale.

Nelle aree aventi ad epicentro i comuni di maggiori dimensioni demografiche e costituenti conurbazioni con attività economiche in simbiosi possono essere istituite, con legge federale, le città metropolitane, enti territoriali di diritto pubblico di estensione sovracomunale, previa consultazione dei consigli comunali interessati.

Oltre alle funzioni di amministrazione locale, gli enti locali esercitano le altre funzioni loro attribuite dalla Costituzione».

Art. 55.

1. L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - In ogni Regione è istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali della Regione.

Essa ha funzioni partecipative in ordine alla formazione della politica regionale, secondo norme stabilite nello Statuto regionale il quale ne disciplina anche le modalità di composizione che, fra l'altro, assicurino la presenza delle comunità alloglotte; ha funzioni consultive e propositive nella formazione delle leggi regionali; esercita gli altri compiti affidatili dalla Costituzione».

Art. 56.

1. L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - Il controllo di legittimità da parte della Regione sugli atti degli enti locali, disciplinato con legge regionale secondo i principi stabiliti con legge federale, si esplica mediante impugnazione dinanzi al tribunale amministrativo regionale.

È escluso ogni controllo di merito».

Art. 57.

1. L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Art. 131. - La Repubblica federale è costituita dalle seguenti Regioni:

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sudtirolo/Alto Adige, Trentino, Veneto, Friu-

li-Venezia Giulia, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna».

Art. 58.

1. L'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Due o più Regioni possono decidere, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei propri componenti dalle rispettive Assemblee legislative, previo parere vincolante delle Assemblee delle Autonomie locali e sentite mediante *referendum* le popolazioni, la loro fusione; se il *referendum* non dà esito positivo o perchè vi abbia partecipato un numero di votanti non superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto o perchè abbia prevalso il voto contrario, l'*iter* della fusione non può essere iniziato. La Camera delle Regioni ratifica la fusione e provvede a modificare di conseguenza la propria composizione. Il *referendum* che abbia dato esito negativo non può essere ripetuto prima di venti anni.

Possono formarsi, con legge costituzionale, nuove Regioni, qualora le popolazioni che intendano formare il nuovo soggetto si siano espresse in tal senso attraverso *referendum* proposto dai consigli comunali interessati».

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

«Art. 132-*bis*. - Con leggi concordanti delle Regioni interessate uno o più comuni possono essere staccati da una Regione e aggregati ad altra limitrofa, quando le popolazioni dei comuni che intendono passare ad altra Regione si siano espresse in tal senso attraverso *referendum* proposto dai rispettivi consigli comunali».

Art. 60.

1. Il primo comma dell'articolo 133 è abrogato.

Art. 61.

1. All'articolo 134 sono aggiunti gli alinea seguenti:

«sull'ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi federali;

sulla conformità alla Costituzione federale degli Statuti regionali».

2. All'articolo 134 è aggiunto il comma seguente:

«Gli enti locali, attraverso le rispettive Assemblee delle Autonomie locali, possono adire la Corte costituzionale per promuovere giudizio di legittimità su leggi federali e regionali e conflitto di attribuzione con la Regione nel cui territorio sono compresi».

Art 62.

1. Il primo comma dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dalla Camera dei deputati, per un terzo dalla Camera delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative».

2. Nel sesto comma dell'articolo 135 le parole «un Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:

«un'Assemblea legislativa».

3. Nel settimo comma dell'articolo 135 le parole: «un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «due elenchi di cittadini che abbiano i requisiti per l'eleggibilità alle Camere, che ciascuna Camera».

Art. 63.

1. Nel secondo comma dell'articolo 136 le parole «ai Consigli regionali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «alle Assemblee legislative regionali interessate».

Art. 64.

1. Nel secondo comma dell'articolo 137 la parola «ordinaria» è sostituita dalla seguente «federale».

Art. 65.

1. Nel secondo comma dell'articolo 138 le parole «cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Assemblee legislative regionali o undici Assemblee delle Autonomie locali».

Art. 66.

1. I senatori a vita, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, divengono membri a vita della Camera dei deputati.

2. Gli articoli 1 e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono abrogati.

3. L'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le modalità del giudizio della Corte costituzionale sull'ammissibilità di richieste di *referendum* abrogativo a norma dell'articolo 75 della Costituzione, per l'osservanza delle disposizioni del secondo comma dell'articolo stesso, sono stabilite dalla legge che disciplina lo svolgimento del *referendum* popolare».

4. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale rimane confermato fino al compimento del periodo indicato nell'articolo 85 della Costituzione.

5. All'atto dell'emanazione delle nuove norme regionali previste dall'articolo 122 della Costituzione decadono gli organi regionali attualmente in carica. In ogni caso, prima dell'emanazione delle norme anzidette rimangono in vigore le attuali.

6. Gli Statuti regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, rimangono in vigore fino all'approvazione dei nuovi Statuti a norma dell'articolo 123 della Costituzione.

7. Fino all'attuazione del primo comma dell'articolo 103 della Costituzione, il tribunale amministrativo del Lazio mantiene le sue funzioni.

8. L'istituto del prefetto è soppresso.

